



Procura della Repubblica di Brindisi

Prot. 7722/2021

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente della Camera Penale

Brindisi

e, p.c.

**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello
LECCE**

**Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE**

**Ai Sigg. Magistrati
(anche per la comunicazione alle rispettive segreterie)**

**Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE**

Il Procuratore della Repubblica;

visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021, entrato in vigore il 5 febbraio 2021, con cui è stato ampliato il novero degli atti del processo penale per cui è previsto come obbligatorio il deposito telematico da parte dei difensori mediante implementazione del "PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO";



vista la Circolare DIGSIA nr. 4990.U dell'11.2.2021;

ritenuto necessario impartire indicazioni specifiche sul punto mediante riepilogo delle regole seguite da quest' Ufficio per la ricezione degli atti da parte dei difensori;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Tramite il "PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO", raggiungibile dal Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia possono essere depositati esclusivamente i seguenti atti:

- memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415, bis, co. 3, c.p.p., nonché nomina e revoca del mandato, con riferimento a procedimenti in cui è stato già emesso l'avviso ex art. 415, bis, c.p.p.;
- opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410, c.p.p. nonché nomina e revoca del mandato, solo con riferimento a procedimenti in cui è stato già emessa richiesta di archiviazione;
- denuncia e la querela di cui agli artt. 333 e 336, c.p.p. e relativa procura speciale;
- la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato ex art 107, c.p.p..

Quanto alle nomine della fase ante art. 415, bis, c.p.p., le stesse dovranno essere accompagnate dal c.d. atto abilitante come da Circolare DIGSIA nr. 4990.U dell'11.2.2021.

NON È CONSENTITO il deposito cartaceo o tramite PEC degli atti sopra indicati.

Così come stabilito dall' art. 6, co. 1, lett. d), n. 2), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che ha modificato l'art. 24, d.l. 137/20 introducendo i commi 2 *bis* e 2 *ter*):

Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi



telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale (comma 2 bis).

Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'Autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali (comma 2 ter).

Al fine di agevolare il superamento di eventuali difficoltà applicative, sarà possibile contattare l'Ufficio del Direttore di questa Procura della Repubblica al n. 0831-534534, esclusivamente tra le ore 13:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì.

Come previsto dalla legge:

"il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali" (art. 24, co. 1, d.l. 137/20);

"Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza" (art. 6, co. 1, lett. d), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che ha modificato l'art. 24, co. 1, d.l. 137/20);

Pertanto non sarà sufficiente la ricevuta di invio.

Si consiglia quindi ai Sigg. Avvocati a monitorare il Portale al fine di verificare lo stato degli invii e in particolare le accettazioni ed i rifiuti da parte dell'ufficio.

Atti diversi da quelli indicati non saranno accettati dalle Segreterie e dovranno essere depositati nelle forme di cui al successivo punto 2).

I rifiuti indicano sempre la motivazione del mancato deposito.



2) TUTTI GLI ALTRI ATTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI SOPRA INDICATI possono essere depositati tramite la PEC di seguito indicata (trattasi di PEC destinata a ricevere solo atti provenienti da avvocati):

depositoattipenali.procura.brindisi@giustiziacert.it

Rimangono attive anche le seguenti caselle PEC a cui inviare istanze relative alla specifica competenza:

-casellario: certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti
(casellario.procura.brindisi@giustiziacert.it);

-richieste ex art. 335, c.p.p. (prot.procura.brindisi@giustiziacert.it).

Per tutte le comunicazioni, nel caso in cui sia noto al mittente il numero del procedimento ovvero il nominativo del pubblico ministero titolare del procedimento, occorre specificare tali dati nell'oggetto della PEC, al fine di agevolare la trasmissione dell'atto all'ufficio di segreteria competente.

Gli atti trasmessi alle PEC di cui innanzi dovranno rispettare i requisiti indicati nel Decreto Ministeriale nr. 10791/20 ed in particolare essere spediti in formato pdf (preferibilmente in 200 OPI ed in bianco e nero) con firma digitale (Cades o PAdES).

Le PEC ORDINARIE, diverse da quelle istituzionali già in uso alla Procura non sono utilizzabili per i depositi degli avvocati e gli atti pervenuti si considereranno irricevibili e privi di valore legale.

Il presente sostituisce il precedente in data 1.4.2021.

Brindisi, 8.4.2021



Procura della Repubblica di Brindisi

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Antonio De Donno

